

COMUNE DI ROCCHETTA TANARO
PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 17 DEL 10/9/2014

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI PER L'ANNO 2014.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì DIECI del mese di SETTEMBRE, alle ore venti e minuti ventitre, in Rocchetta Tanaro, nella sala consiliare del palazzo comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione; all'appello dei consiglieri comunali risultano:

ALIBERTI TERSILLA ELSA	PRESENTE
BORRA ELSA ELISA	PRESENTE
FUNGO MASSIMO	PRESENTE
MARONGIU ANDREA	PRESENTE
MOGLIOTTI SILVIO	PRESENTE
RAVETTI SILVIA	PRESENTE
SCARZELLA GIUSEPPE	PRESENTE
TOMALINO ROBERTO	PRESENTE
VIEL GIORGIO	PRESENTE
VIGNALE PAOLA	PRESENTE
VISCONTI NICOLETTA	PRESENTE

Assiste alla seduta il segretario comunale dottor ALFREDO MONTI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La signora ALIBERTI TERSILLA ELSA, nella sua qualità di sindaco, assume la presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- considerato che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della legge 27/12/2013, numero 147 (legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) a decorrere dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:
 - ✚ uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
 - ✚ l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali

- tenuto conto che la IUC è composta da:
 - ✓ IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze
 - ✓ TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore
 - ✓ TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- tenuto conto della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'articolo 1 della legge 27/12/2013, numero 147 (legge di stabilità 2014):
 - commi da 639 a 640 Istituzione della IUC
 - commi da 641 a 668 inerenti la TARI
 - commi da 669 a 681 inerenti la TASI
 - commi da 682 a 705 inerenti la disciplina generale delle componenti TARI e TASI

- visto, in particolare, il seguente comma:

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

 - a) ...omissis...*
 - b) per quanto riguarda la TASI:*
 - 1 la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
 - 2 l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.*

- tenuto conto che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività e le opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

- visto il decreto legge 6/3/2014, numero 16 recante, tra l'altro, disposizioni in materia di TARI e di TASI, convertito, con modificazioni, nella legge 2/5/2014, numero 68 e, in specifico, gli articoli 1 e 2;

- vista la propria deliberazione numero 15 in data odierna, eseguibile a sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della Imposta Unica comunale - IUC ed individuati i servizi indivisibili erogati dal comune;

- visto l'articolo 27, comma 8, della legge numero 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23/12/2000, n° 338, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, ...omissis... nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento."*

- dato atto che la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo degli stessi nel "Portale del federalismo Fiscale" costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 15/12/1997, numero 446 e dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6/12/2011, numero 201, convertito dalla legge 22/12/2011, numero 214 e non deve, pertanto, essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo tramite PEC;
- tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta comunale IUC e della legge 27/7/2000, numero 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
- visto l'articolo 42 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;
- acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;
- con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- 1) di individuare i costi dei servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, secondo i criteri stabiliti nell'allegato "A" alla Sezione 3 del Regolamento IUC, così come riportato nell'allegato "A" alla presente deliberazione per formarne parte sostanziale ed integrante;
- 2) di dare atto che, per quanto riguarda la TASI, non è prevista dalla legge la copertura integrale dei costi per i servizi indivisibili;
- 3) di determinare, pertanto, nel coefficiente del 21,71% il tasso di copertura della spesa totale per i servizi indivisibili, di cui al precedente punto 1), da pareggiare con la TASI;
- 4) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014:
 - per l'abitazione principale, come definite ai fini IMU, (categorie catastali da A/2 ed A/7 e relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) compresi gli anziani e disabili che abbiano trasferito la residenza in case di cura o di riposo 1,8 (uno virgola otto) per mille con le detrazioni sotto indicate;
 - per l'abitazione principale, come definite ai fini IMU (categorie catastali A/1 A/8 A/9 ~~A/10~~) 1,8 (uno virgola otto) per mille;
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
 - per gli immobili di categoria B ed aree fabbricabili 1,8 (uno virgola otto) per mille;
 - per gli altri immobili di categoria A diversi dall'abitazione principale 1,5 (uno virgola cinque) per mille;
Qualora l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo. Il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare versa la TASI nella misura del restante dell'90%. Sono da considerarsi occupanti: l'affittuario o il comodatario. In caso di deten-

zione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto del possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superlicie.

➤ per gli altri immobili di categoria C e di categoria D 1,5 (uno virgola cinque) per mille;

5) di stabilire le seguenti detrazioni di imposta per l'anno 2014:

✦ per le sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale e classificate da A/2 ad A/7 è stabilita una detrazione pari ad euro 80,00 (ottanta/00) per unità immobiliare da suddividere secondo le quote di possesso. La detrazione spetterà solamente per i possessori che hanno adibito l'abitazione a propria residenza principale. E' concessa una ulteriore detrazione pari ad euro 30,00 (trenta/00) per ogni figlio residente presso l'abitazione principale di età inferiore ai venticinque anni da suddividere secondo le quote di possesso;

6) di stabilire le seguenti esenzioni di imposta per l'anno 2014:

- ✓ unità immobiliari di proprietà di stato, regioni, province, comuni, comunità montane, consorzi ed enti del servizio sanitario nazionale destinate esclusivamente per fini istituzionali;
- ✓ unità immobiliari di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del decreto legislativo numero 504/1992;
- ✓ terreni agricoli;

7) di ridurre, per l'anno 2014, la base imponibile del cinquanta per cento per:

- ❖ per i fabbricati di interesse storico artistico;
- ❖ per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati per ragioni non superabili con interventi di manutenzione. Per aver diritto alla riduzione é necessario presentare l'istanza al settore tributi del comune allegando idonea documentazione alla domanda;

8) di stabilire che, per l'anno di imposta 2014, il versamento del tributo avvenga in unica soluzione alla scadenza del 16 dicembre 2014;

5) di dare atto che tutto quanto deliberato nel presente atto ha decorrenza dal 1° gennaio 2014;

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento IUC, approvato con deliberazione consiliare numero 15 in data odierna;

7) di dare incarico al funzionario responsabile di provvedere alla trasmissione telematica del presente atto mediante inserimento del testo dello stesso nel "Portale del federalismo Fiscale".

Su proposta del sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

D I C H I A R A

- la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Si attesta la **regolarità tecnica** del presente atto ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]

- = si attesta la **regolarità contabile e la copertura finanziaria** ai sensi dell'articolo 151 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267.
- = si certifica che il programma dei pagamenti conseguenti l'assunzione degli impegni di spesa di cui alla presente deliberazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2 del decreto legge 1/7/2009, numero 78 convertito con modificazioni nella legge 3/8/2009, numero 102.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature]

Questa deliberazione viene / è stata pubblicata, su attestazione del Messo comunale, all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 1.0 SET. 2014 al 25 SET. 2014 ai sensi dell'articolo 124 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267.

Rocchetta Tanaro, li 1.0 SET. 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267.

Rocchetta Tanaro, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme al suo originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Rocchetta Tanaro, li

IL SEGRETARIO COMUNALE